



STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

R.G. 598/2023

Relatore dott.ssa Elisabetta Tarquini

Prima udienza del 04.07.2024

Udienza ai fini della sospensione dell'esecuzione 16.11.2023

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

- Comparsa di costituzione -

PER: il sig. **Antonio CICCARELLI**, c.f. CCCNTN90R31M289A, nato a Massa Somma (NA) il 31.10.1990 e residente in Firenze alla via Francesco Landini n.6, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce al precedente ricorso introduttivo, dagli avv.ti Fausto Diaz, C.F. DZIFST69A20C129K, e Giovan Giacomo Fortino, C.F. FRTGNG74L09F839O, ed agli stessi elettivamente dom.to alla via della Resistenza, III tr. N.3 - Scafati (SA) c.a.p. 84018, PEC: f.diaz@avvocatinocera-pec.it – g.fortino@avvocatinocera-pec.it

-Appellato-

CONTRO: “**MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca**” in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., “**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze,**” in persona del Direttore p.t. ed “**Istituto Statale di Istruzione Primo Levi di Impruneta**”, in persona del Dirigente Scolastico p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri

-Appellante-

* * * * *

Con il presente atto, il sig. Antonio Ciccarelli si costituisce regolarmente nel giudizio di appello proposto dal Miur – Ministero Istruzione Università e Ricerca, avverso la sentenza n. 757/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, notificata alle parti costituite e non, regolarmente iscritto al ruolo generale, presso la Corte di Appello di Firenze, R.G. 598/2023, Relatore





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

dott.ssa Elisabetta Tarquini, prima udienza del 04.07.2024 ed udienza ai fini della sospensione dell'esecuzione fissata per il giorno 16.11.2023.

PREMESSO CHE

- in data 20.04.2021, il sig. Antonio Ciccarelli presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Firenze;

- nella domanda l'attuale appellato dichiarava come accesso al profilo di assistente amministrativo diploma di elettrotecnica, elettronica ed informatica conseguito presso l'Istituto Paritario "Eugenio Montale" di Somma Vesuviana, nell'anno scolastico 2009/2010 con votazione 76/100, mentre come titoli di accesso al profilo di collaboratore scolastico il diploma di qualifica triennale maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, operatore dei servizi della ristorazione settore sala -bar, conseguito presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli nell'anno scolastico 2011/2012 con votazione 100/100.

Successivamente alla presentazione della domanda il sig. Ciccarelli veniva inserito nella graduatoria per la III Fascia, personale AT, sulla base del titolo di accesso rappresentato dal diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi della ristorazione settore sala-bar conseguito in data 18.06.2012 presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli;

- in data 21.09.2021, il sig. Antonio Ciccarelli stipulava contratto a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, con l'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado ad indirizzo musicale, via I Maggio n.47, Impruneta (FI), prot. N. 8361/07 e relative dichiarazioni di rito di cui al prot. N. 8358/07 del 21/09/2021.

Nel triennio di validità delle graduatorie (2018/2021) il Ciccarelli ha ottenuto numerosi incarichi presso le scuole statali, come risulta in atti, ed ha lavorato nei seguenti periodi: dal 18.03.2019 al 06.04.2019 presso l'Istituto "Giorgio Vasari" di Figline e Incisa Valdarno; dal 23.09.2019 al 22.04.2021 presso l'Istituto "Ernesto Balducci" di Fiesole; dal 15.01.2019 al 18.01.2019, poi dal 21.02.2019 al 22.02.2019, e 25.02.2019 al 25.02.2019, e dal 04.03.2021 al 04.03.2021 e da





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

ultimo dal 05.03.2019 al 08.03.2019 presso l'Istituto Barberino del Mugello di Barberino del Mugello.

Altresì, con riferimento ai primi rapporti di lavoro presso istituti pubblici, così come sopra indicati, e relativamente al servizio prestato, otteneva la convalida dei titoli presentati a corredo della domanda, come emerge dalla documentazione versata in atti, nello specifico con decreto n. 2307 del 22.02.2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Barberino del Mugello" di Barberino del Mugello (FI), dopo aver espletato tutti i controlli previsti dal D.M. n. 640 del 30.08.2017, convalidava i titoli ed il punteggio;

- successivamente, con decreto n. 73 dell'8/11/2021 Prot. N. 0010493, il dirigente dell'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta disponeva l'esclusione dell'odierno appellato dalla graduatorie di istituto di terza fascia, di cui all'OM 50/21, presso tutte le istituzioni scolastiche interessate e per tutti i profili e graduatorie di riferimento con la seguente motivazione: "Nella domanda di inclusione si riscontra una dichiarazione mendace riguardante il titolo di inclusione nelle graduatorie in argomento, relativamente al profilo di collaboratore scolastico; trattasi di Diploma di qualifica triennale conseguito presso l'Istituto paritario "Voltaire" di Napoli ma al riguardo: a- non è stata prodotta nessuna certificazione e né tantomeno una pergamena di Diploma; b-in una Nota dell'USR Veneto del 7/2/2020 si legge: "Dalla documentazione acquisita risulta che il conseguimento delle qualifiche triennali statali presso l'Istituto Voltaire per gli anni 2010-11, 2011-12 e 2012-13 non è allo stato provato e pertanto alcuna dichiarazione e/o certificazione prodotta può essere presa in considerazione a tali fini";

- in data **29.11.2021**, il **lavoratore impugnava il licenziamento** nonché il provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato, mai notificatogli, in quanto illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge.

Pertanto, il sig. Antonio Ciccarelli, per tramite dei suoi patrocinanti, proponeva ricorso ex art 414 c.p.c. innanzi il Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, al fine di vedersi accertare le seguenti conclusioni:

a) *accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto n° 73 del 08/11/2021 prot. N. 0010493 disposto dall'Istituto Statale D'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta recante*





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

il depennamento dalle graduatorie di istituto di terza fascia, a firma del Dirigente Scolastico Dr. Gian Lucio Esposito e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto;

b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;

c) CONDANNARE l'Istituto scolastico resistente all'adozione di tali provvedimenti di revoca del decreto suddetto e quindi condannarlo al reinserimento e/o ricollocazione del Sig. Antonio Ciccarelli nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di cuoco e di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi fino alla data del 31.08.2022, per il profilo di collaboratore scolastico, nonché condannare l'istituto resistente alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta;

d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, conseguito nell'anno scolastico 2011-2012 presso l'Istituto Paritario Voltaire, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;

e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (qualifica professionale conseguita presso l'Istituto Voltaire), ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di perito tecnico industriale conseguito presso il l'Istituto Paritario "Eugenio Montale" di Somma Vesuviana, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS, conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio;





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata;

h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari;

- in data **13.09.2023**, il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, nella persona del dott. Gualano accoglieva il ricorso introduttivo, con la sentenza n. 757/2023 nella quale accertava il diritto del Ciccarelli ad essere iscritto sin dalla domanda nelle graduatorie di Istituto di III fascia per il personale ATA e per l'effetto, condannava l'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non percepite ed al riconoscimento del punteggio e dell'anzianità di servizio;

- successivamente, in data 14.09.2023, la suddetta sentenza veniva notificata alle parti ed avverso la suddetta, nei termini di legge, veniva proposto appello dall' Amministrazione.

* * * * *

L'attuale atto di appello, è illegittimo, inammissibile ed inefficace per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO E DEL CONSEGUENTE DECRETO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO MAI NOTIFICATO.

Preliminarmente, si eccepisce anche in questa sede che il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui determina il depennamento del Ciccarelli dalla III fascia della graduatoria di istituto per il profilo professionale di collaboratore scolastico in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Attualmente la legge non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di procedere con la risoluzione anticipata di un contratto, essendo di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'art. 55 del decreto Lgs. n. 165/2001, stabilisce inderogabilmente il carattere imperativo delle disposizioni disciplinari generali e la loro applicabilità anche al personale docente: *“Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, co. 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2”*.

L'art. 55 quater, lett. d, rubricato “licenziamento disciplinare” contiene, fra le fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione, anche le “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”. Non vi è dubbio, pertanto, che il comportamento contestato al ricorrente abbia natura disciplinare, perché la legge stessa lo qualifica come illecito disciplinare. Fra le norme imperative identificate dall'art. 55 comma 1 del Decreto lgs. n. 165/2001 vi è quella relativa al procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis: *“le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”*.

Inoltre, l'addebito deve ovviamente essere contestato per iscritto (art. 55 bis, comma 2), NON OLTRE 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 20 giorni. In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.

Sul punto, la stessa Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che: *“la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve*





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ..”. (Cass. 3.2.2003 n. 1562; Cass. 11.6.2003 n. 9397; Cass. 23.8.2004 n. 16584; Cass. 30.3.2006 n. 7546)” (Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912.).

Nel caso specifico l’Amministrazione ha completamente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell’addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall’art. 55 Decreto lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell’esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d’istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.

* * * * *

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio si contesta la validità del diploma di qualifica professionale conseguito presso l’Istituto Paritario “*Voltaire*” di Napoli, per assunta falsità del titolo, ma a prescindere dall’infondatezza nel merito di tale motivazione, come meglio di seguito precisata, l’eventuale asserita invalidità di tale titolo non avrebbe comportato l’impossibilità ad essere inserito nelle graduatorie nel profilo di collaboratore scolastico, e all’instaurazione del rapporto di lavoro in essere, quale collaboratore scolastico, poiché il ricorrente è in possesso comunque di altri titoli di accesso, tra l’altro pure inserito nella domanda, ossia quello di diploma di maturità conseguita presso l’Istituto Paritario “Eugenio Montale” di Somma Vesuviana.

Dunque è evidente che nel caso oggetto di questo giudizio andava osservata la disposizione di cui all’art. 55 del D.Lgs n° 165/2001 con tutta la relativa disciplina, procedura che invece non è stata osservata e applicata dall’ Istituto resistente, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima.





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Infatti come già detto, pur volendo ammettere per ipotesi che fossero fondate le motivazioni “addotte”, o meglio non addotte, attraverso un mero rinvio a normativa e documenti di riferimento, richiamati nel provvedimento impugnato e quindi posti a fondamento dello stesso, dalla mera lettura del disposto di cui all’art. 55 quater, si può dedurre la pacifica applicazione della relativa disciplina al caso di cui è causa.

B) TITOLO DI STUDIO ISTITUTO PARITARIO VOLTAIRE NAPOLI

Come ampiamente descritto dall’Giudice di Prime cure, il sig. Antonio Ciccarelli aveva regolarmente conseguito il titolo dichiarato all’esito di regolari esami e ne deriva, dunque, che lo stesso non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso.

Pertanto, è del tutto illegittimo far discendere l’invalidità del titolo da una Nota dell’USR Veneto del 7/2/2020 in cui si legge: “Dalla dichiarazione acquisita risulta che il conseguimento delle qualifiche triennali statali presso l’Istituto Voltaire per gli anni 2010-11, 201-12 e 2012-13 non è allo stato provato e pertanto alcuna dichiarazione e/o certificazione prodotta può essere presa in considerazione a tali fini” nonché dall’asserita mancanza di una certificazione e di una pergamena di Diploma.

In ogni caso, come emerge dalla documentazione prodotta, il sig. Ciccarelli risulta in possesso di certificato di qualifica a firma del coordinatore didattico dell’Istituto “**Voltaire**”, prof. Napolitano, nel quale si legge testualmente: “*Visti gli atti di questo ufficio si certifica che Ciccarelli Antonio ha conseguito nell’anno scolastico 2011/2012 presso l’Istituto il DIPLOMA di QUALIFICA PROFESSIONALE per OPERATORE DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE SETTORE SALA – BAR con il voto di 100/centesimi.*”





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

Dunque il suddetto certificato risulta emesso nel maggio del 2016, allorquando l'Istituto in questione era ancora dotato di parità scolastica, persa solo a partire dall'anno scolastico 2019-2020.

Ne consegue che la **certificazione in essa contenuta**, in quanto effettuata da **pubblico ufficiale**, quale può correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto, non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso (cfr, **sentenza del Tribunale di Firenze, sez. lavoro 19/05/2021 n. 382**).

Sul punto, il Giudice di Prime cure in punto di diritto affermava che “ *in atti vi era copia del certificato di diploma di qualifica professionale rilasciato al ricorrente in data 27 maggio 2016 dal coordinatore didattico prof Sergio Napolitano.... Ritiene il giudicante la certificazione di cui sopra, in quanto sottoscritto da colui che tempo nel coordinatore didattico di scuola è qualificabile come atto pubblico. Sul piano civilistico il certificato fa piena prova, fino a querela di falso...”.*

Ma vieppiù la Suprema Corte con la sentenza n. 15367/2014 ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante di scuola media nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi, nonché i docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono “pubblici ufficiali”; così pure il coordinatore didattico e il gestore.

Infine, per mero tuziorismo difensivo, deve sottolinearsi che la certificazione (tutta sottoposta all'attenzione dell'Istituto scolastico) non sarebbe stata necessaria, atteso che l'amministrazione era tenuta ad accertare l'esistenza del titolo sulla base della documentazione che doveva essere custodita dalla stessa amministrazione e dunque le conseguenze di una disorganizzazione interna all'Istituto non possono ricadere sul lavoratore.

* * * * *

Fermo quanto fin qui esposto, è d'uopo precisare che **il ricorrente è comunque in possesso di altro titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico** (diploma di perito tecnico industriale informatico), per cui





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

anche nella denegata ipotesi si dovesse ritenere non valida la qualifica professionale conseguita presso l'Istituto paritario Voltaire, comunque il ricorrente ha diritto a rimanere in graduatoria, essendo in possesso di ulteriore titolo utile per il profilo di CS. Pertanto, è del tutto illegittima l'esclusione dello stesso dalla graduatoria, ove si consideri che, al di là della qualifica professionale, il ricorrente è in possesso di un diploma di maturità che legittima la sua permanenza in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, è del tutto illegittima. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione ogniquale volta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione *in toto* dei titoli di studio posseduti dal ricorrente, senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto.

Sotto tale versante emerge l'ennesimo abuso dell'amministrazione resistente.

Si chiede, pertanto, innanzitutto, l'accertamento della validità del titolo di accesso indicato per il profilo di CS e, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento, l'estensione al profilo di CS dell'altro titolo culturale (diploma di maturità), ugualmente valido a tal fine, con accertamento, in ambo i casi, dell'illegittimità del depennamento dalle graduatorie di CS operato dall'amministrazione resistente.

Infatti sul punto occorre sottolineare che l'art. 2 del D.M. 714/2014 ripreso integralmente dall'art 2 del DM 30 agosto 2017 n. 640, statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: *«diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni»*.





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

C) SULLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA FUMUS BONI IURIS E PERCULUM IN MORA.

In via cautelare, per i motivi suesposti, non sussistono allo stato nè il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora*.

Infatti mentre per il primo, sono stati già ampiamente descritti i motivi di diritto, per il secondo, il *periculum in mora*, non si comprende allo stato quale sia per l'Amministrazione.

Inoltre 'appellante, nel caso in esame, ha sostanzialmente omesso di formulare reali ed oggettive considerazioni in ordine alla sussistenza del *periculum* con la conseguenza che l'istanza deve ritenersi infondata.

Infatti, nella denegata ipotesi di sospensione dell'efficacia della sentenza, l'unico pericolo certo è quello per l'odierno appellato, il quale non potrebbe essere inserito nelle graduatorie, con un punteggio equo, e di guisa, non potrebbe lavorare in ambito scolastico.

* * * * *

Sulla scorta di tutto quanto appena esposto, i sottoscritti avvocati concludono affinché l'On. Le Corte di Appello adita Voglia così provvedere:

- a) in via preliminare, per le causali di cui in narrativa, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado *ex artt.* 295 e 624 c.p.c.;
- b) in via principale e precipua, per i motivi in premessa confermare la sentenza n. **757/2023** emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, dott. Gualano, accogliendo tutte le conclusioni formulate in primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante per tutti i motivi esposti nel presente atto; con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.





STUDIO LEGALE DIAZ-PAGANO

Avv. Fausto DIAZ
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Walter Domenico CASCIELLO
Avv. Giuseppina CAVALLARO

Avv. Germana PAGANO
-patrocinante in Cassazione-
Avv. Simona PAGANO
Avv. Francesca COPPOLA
p. Avv. Filomena CAVALLARO

c) nella denegata ipotesi di accoglimento del presente appello, compensare le spese del presente giudizio tra le parti, come già avvenuto in primo grado;

Con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) *Sentenza n 757/ 2023 del Tribunale di Firenze sez. Lavoro;*

2) *Ricorso in appello notificato ;*

3) *Fascicolo di parte relativo al primo di grado di giudizio.*

Scafati li, data deposito

S.I.

Avv. Fausto Diaz

Avv. Gian Giacomo Fortino

12

